



...omissis...

Fascicolo ex UVCAT n. 4392/2022

**Oggetto:** Richiesta di chiarimenti da parte del Commissario liquidatore del ...omissis... in merito al parere reso dall’Autorità sulla natura giuridica dell’ente con nota prot. n. 118889 del 10 febbraio 2023 (prot. n. 98244 del 3 novembre 2023).

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito all’assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte del ...omissis..., qualificato da A.N.AC. nell’ambito del parere reso con nota prot. n. 118889 del 10 febbraio 2023 come “ente di diritto privato in controllo pubblico” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 - si rappresenta quanto segue.

La determinazione A.N.AC. n. 1134/2017 ha chiarito che gli enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società sono “soggetti a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti per la pubblica amministrazione, in quanto compatibili. [...] la trasparenza, quanto agli obblighi di pubblicazione e di accesso generalizzato, deve essere assicurata sia sull’attività, sia sull’organizzazione. A differenza di quanto previsto dal precedente art. 11, co. 2, del d.lgs. 33/2013, oggi abrogato, la trasparenza cui sono tenuti gli enti privati in controllo pubblico non è più limitata all’attività di pubblico interesse. Tale scelta è da ricondurre, plausibilmente, proprio alla penetrante incisività dell’influenza esercitata dalle amministrazioni su tutte le scelte dell’ente, influenza determinata dal finanziamento maggioritario dell’attività e dalla nomina dei componenti degli organi di indirizzo o di amministrazione”.

Nell’Allegato 1 alla succitata determinazione l’Autorità ha svolto una verifica *ex ante* sulla compatibilità degli obblighi di pubblicazione rispetto alle categorie di enti (quali società in controllo pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti pubblici economici), individuando i dati che di norma interessano ciascuna di esse e la cui ostensione risulta funzionale alla soddisfazione delle esigenze di

trasparenza sottese al d.lgs. n. 33/2013. Inoltre, nell'ambito delle Linee guida dedicate all'accesso civico (delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità ha ulteriormente specificato che *“Il principio della compatibilità [...] concerne la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti. Non è invece operante per quel che concerne l'accesso generalizzato [...] L'accesso generalizzato, pertanto, è da ritenersi senza dubbio un istituto “compatibile” [...], considerato che l'attività svolta da tali soggetti è volta alla cura di interessi pubblici”*.

In merito alle specifiche difficoltà rappresentate dall'istante, giova evidenziare che l'Allegato 1 alla determinazione n. 1134/2017 indica tra gli obblighi di pubblicazione a carico degli enti di diritto privato in controllo pubblico anche quelli previsti dagli artt. 12, 13, 14, 15 bis, 16 e 17 d.lgs. n. 33/2013. In base agli indirizzi sopra richiamati, il *...omissis...*, in quanto qualificato come ente privato in controllo pubblico, è tenuto a pubblicare tali dati all'esito del giudizio di compatibilità. In altri termini, l'ente dovrà preventivamente verificare se, tenuto conto della propria natura privatistica:

a) elabori i dati nelle forme e/o con le modalità specificamente richieste dal legislatore;

b) in caso contrario, disponga comunque di informazioni nella sostanza assimilabili a quelle oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

In quest'ultima ipotesi, la valutazione della compatibilità dovrà concludersi positivamente e l'ente procederà a pubblicare i dati adottando il criterio ritenuto più idoneo ad assicurare l'osservanza del dettato normativo. Infatti, l'individuazione delle modalità mediante le quali dare pubblicità al dato appartiene alla discrezionalità dell'amministrazione (cfr. parere URAC prot. n. 38576 del 12 maggio 2021). Qualora, invece, il dato o l'informazione risultino indisponibili perché del tutto inconferenti con la natura e le funzioni dell'ente, occorrerà esplicitare nella corrispondente sotto-sezione di *“Amministrazione trasparente”* le ragioni della mancata pubblicazione (cfr. [FAQ 9 Trasparenza - Quesiti di natura generale](#)).

Quanto sopra ricostruito non contraddice la pronuncia *...omissis...* del Tar *...omissis...*, citata nell'istanza, laddove è stato escluso l'accesso agli atti ex l. n. 241/1990 rispetto ai documenti relativi ad un contratto di brokeraggio assicurativo. In tal caso, infatti, il giudice amministrativo ha ritenuto che l'oggetto dell'accesso fosse estraneo all'ambito applicativo dell'accesso cd. documentale. La l. n. 241/1990, del resto, legittima l'accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss l. n. 241/1990 presso gli enti di diritto privato *“limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*, rispondendo l'istituto a finalità, presupposti e modalità attuative diverse dall'accesso civico regolato dal d.lgs. n. 33/2013. Ne consegue che quanto statuito dal Tar *...omissis...*

non può estendersi *sic et simpliciter* alla questione in esame.

Neppure ostano al rispetto degli obblighi di trasparenza le osservazioni espresse dall'Ufficio di Controllo della Corte dei Conti in data 31 luglio 2023 e dalla Ragioneria Generale dello Stato il 18 luglio 2023, aventi ad oggetto il compenso spettante al Commissario liquidatore ...*omissis*.... Nel primo caso è stato escluso il controllo preventivo di legittimità sull'atto, in quanto non annoverato nell'elenco tassativo riportato dall'art. 3, comma 1, l. n. 20/1994, mentre nel secondo è stata rilevata l'assenza di "*effetti finanziari diretti e immediati sul bilancio dello Stato*". Invero, l'inapplicabilità dell'art. 3 l. n. 20/1994 non appare di per sé sufficiente ad escludere la configurabilità dell'obbligo di pubblicazione del dato, tenuto conto che tale disposizione non costituisce una condizione necessaria per la trasparenza. Anche l'assenza di impatti sul bilancio dello Stato riconosciuta dalla Ragioneria Generale non appare dirimente ai fini della pubblicazione obbligatoria, laddove, invece, viene attribuita rilevanza all'influenza pubblicistica certamente esercitata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in occasione della nomina del Commissario liquidatore ...*omissis*..., indipendentemente da quale sia la provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per il pagamento del relativo compenso.

Peraltro, non può rintracciarsi nella partecipazione dei soci privati alle decisioni sull'articolazione organizzativa un limite per la trasparenza. Le imprese consorziate, infatti, concorrono con i propri mezzi e con le proprie risorse all'attività del ...*omissis*...: esso opera come soggetto terzo, dotato di autonoma soggettività giuridica e di un proprio fondo patrimoniale dal quale attinge per ottemperare ai pagamenti nei confronti del Commissario liquidatore, dei propri dipendenti e dei consulenti esterni. Pertanto, tutto quanto confluisce nel ...*omissis*..., sia in termini di risorse umane che finanziarie, è preordinato al raggiungimento dello scopo individuato dall'art. 3 dello Statuto nella realizzazione, in regime di concessione o di appalto, degli interventi promossi da soggetti pubblici per la salvaguardia di ...*omissis*.... Con specifico riferimento al conferimento di incarichi nei confronti di consulenti esterni, è lo stesso istante a precisare che la scelta di avvalersi di tali soggetti scaturisce dalla necessità di dotare la struttura consortile "*della capacità tecnica necessaria per fare fronte alle attività compendiate nella Convenzione rep. 7191/1991 e relativi Atti Aggiuntivi e Attuativi*", riconoscendo in tal modo che detti professionisti svolgono attività preordinate esclusivamente alla realizzazione della finalità pubblicistica.

Si rammenta, poi, che l'operatività del d.lgs. n. 33/2013 implica una recessione delle esigenze di tutela della riservatezza dei dati o delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali il legislatore ha già effettuato un bilanciamento degli interessi propendendo per quello della trasparenza.

Infine, tra i dati normativi riferiti all'istituzione e all'attività del ...omissis... da pubblicarsi ai sensi dell'art. 12 d.lgs. cit., si segnalano la l. n. 798/1984, la quale ha dato luogo alla stipula della Convenzione n. 7191/1991, e l'art. 95, comma 20, d.l. n. 104/2020, con cui è stato disposto e regolamentato lo stato di liquidazione dell'ente.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 7 febbraio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente